



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

## DECRETO SINDACALE

N. 34 DEL 22 NOV. 2021

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE "NOVA MUSICA" PER L'EVENTO CULTURALE DAL TITOLO "SANTA FLAVIA RIDE - SI CANTA E SI CUNTA" -24 NOVEMBRE 2021**

### IL SINDACO

*che attesta l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente atto*

**Atteso** che il sig. Antonio Zarcone in qualità di presidente dell'Associazione Culturale "Nova Musica" con sede in via Brigata Verona, 34 a Palermo, ha rivolto istanza a questa Amministrazione pervenuta a mezzo mail prot.gen. n. 20314 del 16 novembre u.s., al fine di ottenere il patrocinio gratuito dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di un evento culturale dal titolo "*Santa Flavia ride - Si canta e si cunta*", da svolgersi a Porticello presso il Mercato Ittico, previsto per il 24 novembre p.v.:

**Evidenziato** che tale iniziativa non possa che incontrare il favore dell'Amministrazione Comunale in quanto lo scopo è quello di valorizzare e promuovere la cultura e le tradizioni locali attraverso alcune delle realtà artistiche più rappresentative della cultura tradizionale siciliana;

**Considerato** che l'organizzatore ha garantito che durante lo svolgimento degli eventi verranno rispettate tutte le vigenti normative per il contenimento del contagio da COVID-19;

**Visto** l'art.6 comma 9 della legge 122/2010, a mente del quale a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche Amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

**Dato atto altresì**, però, che in ordine al succitato divieto è da registrarsi, da parte della stessa magistratura contabile, una progressiva restrizione del concetto di sponsorizzazione al vero e proprio contratto atipico consistente in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico, dal quale va distinto nettamente l'accordo di patrocinio stante che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli s'impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass.Civ.,Sez.III,21 maggio 1998,n.5086);

**Considerato** in altri termini, che il contratto di sponsorizzazione è, cioè, caratterizzato da un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, mentre nel patrocinio manca proprio tale rapporto sinallagmatico: l'Ente eroga un contributo (in danaro o in natura, mettendo ad esempio,

gratuitamente a disposizione immobili) per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del comune;

**Ritenuto** che, come si diceva, i pronunciamenti della magistratura contabile non fanno rientrare nel divieto di cui all'art.6 comma 9 della legge 122/2010, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del comune (si vedano in questo senso le delibere della sezione Lombardia n.122 del 10/03/2011 e della sezione Emilia Romagna n.23 del 17/06/2011 della Corte dei Conti);

**Visto** l'art.16 del vigente regolamento Comunale per la concessione benefici economici a persone, Enti Pubblici e privati approvato con deliberazione di C.C. n.09 del 14/02/94;

**Riconosciuta** dunque la conformità all'attuale quadro normativo della concessione del gratuito patrocinio all'evento in oggetto che sarà organizzato nella serata del 24 novembre p.v.;

**Atteso** l'interesse, anche pubblico, allo svolgimento di questo genere di manifestazioni e ritenuto dunque di poter aderire alla richiesta formulata concedendo l'autorizzazione all'utilizzo degli spazi del Mercato Ittico di Porticello;

**Acquisito** il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale;

**per tutto quanto sopra**

## DECRETA

**Di concedere**, per le ragioni meglio espresse in premessa, il patrocinio gratuito dell'Amministrazione comunale nonché l'eventuale utilizzo degli spazi del Mercato Ittico di Porticello all'Associazione Culturale "Nova Musica" con sede in via Brigata Verona, 34 a Palermo per lo svolgimento dell'evento culturale dal titolo "*Santa Flavia ride – Si canta e si cunta*", da svolgersi nella serata del 24 novembre p.v., a partire indicativamente dalle ore 16.30, stessa data;

**Di disporre** a carico degli istanti tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e di responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi, inerenti lo svolgimento dell'evento;

**Di dare atto** che la manifestazione sarà a carattere totalmente gratuito;

**Di dare esplicitamente atto** che gli organizzatori sono responsabili del ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione e dell'applicazione delle vigenti misure di contenimento da contagio per COVID-19;

**Di dare atto** che il Comune di Santa Flavia non assumerà alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose.



IL SINDACO  
Salvatore Sanfilippo